

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 1° LUGLIO 1949

(19^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Adeguamento dei compensi spettanti alla Società Italiana Autori ed Editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali e per la tenuta del pubblico registro cinematografico » (414):

PRESIDENTE	Pag	115, 118
BISORI, <i>relatore</i>		115, 117, 118
BUBBIO		117, 118
BERGAMINI		118
LODATO		118

La riunione ha inizio alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Bubbio, Ciccolungo, Coffari, D'Onofrio, Fantoni, Fedeli, Locatelli, Lodato, Menotti, Merlin Umberto, Munio, Molè Salvatore, Raffener, Riccio e Terracini.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Adeguamento dei compensi spettanti alla Società Italiana Autori ed Editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali e per la tenuta del pubblico registro cinematografico » (N. 414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei compensi spettanti alla Società italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali e per la tenuta del pubblico registro cinematografico ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bisori.

BISORI, *relatore*. Con regio decreto-legge 16 giugno 1930, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, furono disposti provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale.

Fu tra l'altro stabilito, negli articoli 1 e 2, che l'allora Ministero della cultura popolare avrebbe corrisposto ai produttori di certi film nazionali, per ogni film proiettato per la prima volta dal primo luglio 1938 al 30 giugno 1943, un premio pari ad una percentuale sull'introito lordo verificatosi per gli spettacoli nei quali il film fosse proiettato durante tre anni dalla prima proiezione. Furono dettate altre norme su tali premi. Fu poi stabilito, nell'articolo 16, che l'introito lordo anzidetto sarebbe stato determinato dalla Società degli autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali. E a detta Società, in compenso delle sue prestazioni per tale determinazione, fu attribuito, nell'articolo 7, il 3 per cento sui premi.

Fu anche stabilito, nell'articolo 12, che la Società degli autori avrebbe istituito un pubblico registro nel quale — su presentazione di copia di una denuncia all'Ispettorato corporativo prevista dall'articolo 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414 — sarebbe stato iscritto, per ogni film, il nome e domicilio del produttore, il titolo, gli stabilimenti di produzione ecc. La Società degli autori avrebbe dovuto rilasciar copia autentica delle registrazioni a qualunque interessato. Alla Società, in compenso delle sue prestazioni relative al pubblico registro, furono attribuiti, con l'articolo 14, diritti fissi a carico dei richiedenti, di lire 500 per ciascuna iscrizione e di lire 50 per ciascuna annotazione o copia.

Con legge 2 ottobre 1940, n. 1491, furono modificate alcune norme circa i premi e circa il pubblico registro. Con successiva legge 17 agosto 1941, n. 1131, il regio decreto-legge 1938, n. 1061, fu ancora modificato sostituendosi, fra l'altro, al 30 giugno 1943, come termine ultimo per la proiezione dei film premiandi, il 30 giugno 1948 e stabilendosi che non per tre ma per quattro anni dalla prima proiezione l'introito sarebbe stato valutato agli effetti dei premi.

Con legge 24 marzo 1942, n. 420, fu, tra l'altro, estesa la concessione dei premi a certi film prodotti in territorio estero da case italiane.

Successivamente, il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, stabilì un nuovo ordinamento dell'industria cinematografica italiana. Abrogò fra l'altro (art. 5) «le disposizioni del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, concernenti la concessione di premi a favore dell'industria cinematografica nazionale, nonché quelle delle leggi e dei decreti che li hanno successivamente modificati e quelle della legge 24 marzo 1942, n. 420, che ha esteso tali provvidenze a case cinematografiche italiane in relazione a film prodotti all'estero», salva una possibilità di applicazione delle provvidenze stesse a certi film che fossero presentati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

All'articolo 6 poi stabilì che, decorsi i detti trenta giorni, sarebbero state concesse, per

certi film nazionali proiettati per la prima volta avanti il 30 giugno 1948, determinate quote dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film fosse proiettato per quattro anni dalla prima proiezione. L'introito sarebbe, al solito, stato determinato dalla Società italiana degli autori. Nulla fu innovato alle norme concernenti i compensi alla predetta Società.

Con legge 16 marzo 1947, n. 379, fu nuovamente disciplinato l'ordinamento dell'industria cinematografica italiana. L'articolo 4 di questa legge stabilì che, per certi film nazionali proiettati per la prima volta avanti il 31 dicembre 1949, sarebbero stati concessi al produttore contributi corrispondenti a determinate percentuali dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film fosse proiettato per quattro anni dalla prima proiezione. L'introito sarebbe, al solito, stato determinato dalla Società italiana degli autori. E nulla fu innovato alle norme sui suoi compensi.

Con l'odierno disegno di legge si propone che tali compensi vengano aumentati: e precisamente che la percentuale spettante alla Società sui premi venga aumentata dal 3 al 4 per cento e che i diritti fissi per le operazioni relative al pubblico registro vengano elevate da lire 500 a lire 6000 e da lire 50 a lire 500.

La relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, spiega che la misura dei compensi attualmente vigente «risulta oggi inferiore al costo del servizio reso dalla Società italiana autori ed editori, sia per l'attuale diminuita produzione di film nazionali sia per gli aumenti verificatisi sulle spese generali sostenute dalla Società al fine di mantenere in efficienza l'apposito ufficio che disimpegna il cennato servizio». Aggiunge che «gli adeguamenti in parola, la cui necessità è stata anche riconosciuta in linea di massima dai rappresentanti della categoria produttiva interessata, non comportano alcun onere finanziario per lo Stato».

Quale relatore, ho per parte mia assunto altre informazioni ed ho soffermato la mia attenzione anche su altri elementi, che suffragano la proposta ministeriale.

È fra l'altro da notare che le originarie norme del 1938 prevedevano premi solo per film di oltre 1500 metri: tali premi corrispondeva-

no normalmente al 10 per cento sugli introiti ma potevano salire anche al 25 per cento. L'ar- ghe erano dunque le percentuali sulle quali, a sua volta, la Società degli autori applicava il proprio compenso del 3 per cento. E le ope- razioni cui essa provvedeva erano fruttuose e non troppo numerose, riferendosi tutte a film di oltre 1500 metri.

Oggi le cose sono cambiate. La vigente leg- ge 1947, n. 379, prevede premi che corrispon- dono normalmente al 10 per cento sugli in- troiti e possono al massimo salire al 16 per cento. La produzione, d'altra parte, dei film cui si applicano questi premi è diminuita. Vice- versa la vigente legge 1947 prevede, nell'artico- lo 5, anche modestissimi premi rispettivamente del 3 e 2 per cento per documentari di oltre 250 metri. Questi film, la cui produzione in Italia è di circa 400 all'anno, importano un gravoso lavoro per la Società degli autori. Sicchè que- sta oggi applica le proprie percentuali non, come nel 1938, su un ampio numero di film lunghi, fruanti di premi oscillanti dal 10 al 15 per cento sugli introiti, ma su un diminuito numero di film lunghi, per i quali i premi oscillano dal 10 al 16 per cento sugli introiti e su un forte numero di cortometraggi per i quali i premi oscillano dal 2 al 3 per cento su- gli introiti. Ne consegue che le percentuali at- tribuite alla Società vanno aumentate, per po- ter essere rese remunerative.

E non varrebbe obiettare che, causa la sva- lutazione della lira, il gettito dei premi è au- mentato. Sono d'altra parte corrispondente- mente aumentate, per la stessa causa, le spese della Società. Sicchè la svalutazione della lira non toglie che siano alterate nella sostanza le proporzioni fra l'opera che la Società presta e l'entità della percentuale che in compenso ne riceve.

Giusto ed opportuno mi sembra quindi che detta percentuale attribuita alla Società in compenso dei suoi servizi venga aumentata dal 3 al 4 per cento, come propone il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Nessuna osservazione poi trovo da fare cir- ca l'aumento dei diritti fissi, che vengono por- tati a sole dodici volte la misura prebellica. Se mai, l'aumento potrebbe ritenersi troppo tenue.

Concludo quindi raccomandando l'approva- zione del disegno di legge.

BUBBIO. Ritengo, che, se è opportuno au- mentare i diritti fissi poichè in realtà si rav- visa l'urgenza di un adeguamento, non sia tut- tavia consentaneo ad un principio di equità il fatto che per i cortometraggi sia prevista una tassa di registrazione di 6.000 lire, cioè una tassa di importo identico a quello previsto per i film lunghi. Mi sembra infatti evidente che si dovrebbe usare un diverso criterio per i corto- metraggi e per i film lunghi, i quali portano introiti assai notevoli, al contrario di quel che avviene, ovviamente, per un documentario di pochi metri. La necessità dell'aumento do- vrebbe quindi essere temperata con una di- versa valutazione dei diversi tipi di film. La cifra attualmente prevista, identica per i film brevi, si risolverebbe, a mio parere, in una pro- tezione di un tipo determinato di film. Per quanto sia del tutto profano in materia, mi sembra evidente la necessità di sanare questa sperequazione.

BISORI, *relatore*. Alle argomentazioni del collega Bubbio obietto che il passaggio da 500 a 6.000 lire significa, come ho detto, mol- tiplicare per dodici rispetto all'anteguerra. Giu- stizia vorrebbe che si moltiplicasse per cin- quanta: in tal caso sui film lunghi si sali- rebbe fino a 25.000 lire; e i cortometraggi, in proporzione, dovrebbero pagare, all'incirca 8, o 10 o 12 mila lire. Il disegno di legge preve- de invece un unico diritto fisso, per tutti i film lunghi e corti, di lire 6.000. Siamo già al disotto, anche per i cortometraggi, della som- ma che dovrebbero pagare qualora si addive- nisse ad un effettivo adeguamento. Quindi, an- che se i film lunghi pagano poco, i cortome- traggi per parte loro sono essi stessi al di sotto di ciò che dovrebbero pagare. Non vi è quindi materia di lamenti. Comunque, qualo- ra si volesse fare una discriminazione, mi pare, per quanto anche io sia profano in ma- teria, che dovremmo, se mai, lasciar fermo il diritto fisso di 6.000 lire per i cortometraggi, e aumentare adeguatamente il diritto fisso per i film lunghi. Non sarebbe, insomma, il caso di ribassare per i cortometraggi ma, se mai, di aumentare per i film lunghi, fino a 10 o 15 mila lire.

D'altronde, il testo proposto dal Ministero ha trovato l'adesione ed il consenso delle categorie interessate, sia della Società autori sia dei produttori. Non vedo quindi l'opportunità di introdurre una modificazione come quella proposta dal collega Bubbio.

BERGAMINI. La soluzione proposta dal disegno di legge ministeriale mi sembra del tutto equa e, se consideriamo anche che essa ha ottenuto il consenso delle categorie interessate, compresa la Società degli autori, mi sembra opportuno approvare senz'altro il testo ministeriale.

LODATO. Non riesco a comprendere esattamente le ragioni che hanno condotto all'aumento della percentuale nella misura dal 3 al 4 per cento.

BISORI, *relatore*. Debbo riferirmi a quanto ho avuto già occasione di dire. La Società degli autori applicava nel 1938 il proprio compenso del 3 per cento a larghe percentuali, mentre le operazioni cui essa provvedeva erano remunerative e non troppo numerose, poichè si riferivano tutte a film lunghi. Oggi, invece, mentre è diminuita la misura dei premi, è diminuita, d'altra parte, anche la produzione dei film lunghi cui si applicano questi premi. D'altra parte, la vigente legge prevede anche premi modestissimi per film brevi, che importano, viceversa, per la Società degli autori un lavoro assai gravoso. Pertanto, è evidente che la Società degli autori applica oggi le proprie percentuali su un ridotto numero di film lunghi e su un grosso numero di film brevi: donde, evidentemente, la necessità di un congruo aumento delle percentuali.

Anch'io mi ero preoccupato di questo mutamento delle percentuali, ed appunto per ciò mi sono dilungato nella relazione su questa questione per chiarire le ragioni per cui il Ministero propone tale mutamento.

In parole povere, quando il premio arrivava al 25 per cento e la Società degli autori si occupava solamente di film lunghi, che erano pochi, bastava una percentuale del 3 per cento per compensare le prestazioni della Società. Quando invece il premio è sceso al 16 per cento come massimo e la Società è passata ad occuparsi di pochissimi film lunghi e di molti

film corti, è chiaro che, divenute più onerose le prestazioni della Società, cambiata la composizione della massa di introiti su cui la Società applica le percentuali, bisogna, per remunerare congruamente la Società, elevare la percentuale.

BUBBIO. Non posso ritenermi soddisfatto dei chiarimenti dell'onorevole Bisori. Pertanto propongo, all'articolo 2, di aggiungere alle parole: « Sono stabiliti nella misura di lire 6.000 per ogni iscrizione di film, ecc. » le altre « e di lire 3.000 per ogni iscrizione di cortometraggio ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il compenso spettante alla Società Italiana Autori ed Editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali, da detrarsi, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, dall'importo dei premi assegnati ai produttori cinematografici, è fissato nella misura del 4 per cento dell'importo dei premi.

(È approvato).

Art. 2.

I diritti fissi spettanti alla Società Italiana Autori ed Editori, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, per le iscrizioni, le annotazioni ed il rilascio dei certificati relativi al pubblico registro cinematografico, sono stabiliti nella misura di lire seimila per ogni iscrizione di film o cortometraggio e di lire seicento per ogni annotazione di atti o rilascio di certificati.

A questo articolo è stato presentato l'emendamento del senatore Bubbio.

BISORI, *relatore*. Come relatore, dichiaro di non accettarlo.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

19ª RIUNIONE (1º luglio 1949)

Metto allora in votazione l'articolo 2 nel testo ministeriale. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.